

CAPITOLO II

Scuole o asili infantili.

Art. 144.

Gli asili infantile possono stabilirsi, in qualsiasi Comune del Cantone, per public o private beneficenza.

Art. 145.

Lo Stato accorda a questa istituzioni un sussidio annuo.

Art. 146.

Appena costituita la Direzione d'un asilo, essa deve trasmettere i suoi statuti al Dipartimento per la sua approvazione.

§. Allo steso Dipartimento devesi pure far constare:

- a) Della salubrità del locale prescelto;
- b) Dell'idoneità dell'istitutrice mediante certificato di capacità e buona condotta.

§. Dal certificato di capacità deve risultare che l'istitutrice abbia fatto pratica, sei mesi almeno, in un asilo approvato.

Art. 147.

Gli statuti degli asili attualmente esistenti e le istitutrici che alla promulgazione della presente legge sono in esercizio, si ritengono come approvate.

Art. 148.

Il Dipartimento esercita la sua sorveglianza generale per mezzo dell'Ispettore scolastico di Circondario e della Municipalità locale, che dovranno visitare i singoli asili almeno due volte l'anno, ed assistere agli esperimenti annuali di chiusura.